

Ordinanza
sulle tasse della Regia federale degli alcool
(Ordinanza sulle tasse della RFA, OT-RFA)

del 22 novembre 2006 (Stato 1° novembre 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 40a e 42 della legge federale del 21 giugno 1932¹ sull'alcool;
visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo
e dell'Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse per decisioni e prestazioni della Regia federale degli alcool.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti.

Art. 3 Calcolo delle tasse

¹ Le tasse sono calcolate secondo le aliquote menzionate all'allegato.

² Nei casi in cui l'allegato non indica un'aliquota applicabile o fissa un quadro tariffario delle tasse invece di un importo forfetario, le tasse sono calcolate in funzione del tempo impiegato, se del caso nei limiti del quadro tariffario. L'aliquota oraria è fissata da 60 a 200 franchi in funzione delle conoscenze richieste dalla materia.

³ Quando una decisione o una prestazione per la quale è fissata un'aliquota nell'allegato causa un dispendio eccezionale, le tasse sono calcolate secondo il capoverso 2.

RU 2006 5355

¹ RS 680

² RS 172.010

³ RS 172.041.1

Art. 4 Supplemento di tassa

¹ Può essere riscosso un supplemento di tassa fino al 100 per cento oltre la tassa ordinaria per le decisioni e prestazioni che:

- a. sono sollecitate d'urgenza; o
- b. causano un dispendio eccezionale.

² Qualsiasi supplemento di tassa dev'essere motivato e menzionato separatamente.

Art. 5 Ritardo di pagamento

Trascorso infruttuoso il termine di pagamento, all'assoggettato è concesso, mediante lettera raccomandata, un termine supplementare di 20 giorni, con l'indicazione che alla scadenza del termine supplementare la Regia federale degli alcool avvierà una procedura d'esecuzione.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 25 novembre 1987⁴ sulle tasse della Regia federale degli alcool è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

⁴ [RU 1987 1719, 1992 1416, 1995 1835, 1997 417]

*Allegato*⁵
(art. 3)

Aliquote delle tasse fisse e quadro tariffario

Franchi

1.	Licenze di commercio e controlli		
1.1	Licenza per il commercio all'ingrosso con bevande spiritose	annuale	500
1.2	Autorizzazione per il commercio al minuto delle bevande spiritose al di fuori dei confini cantonali	annuale	3000
1.3	Controllo di demetilizzazione delle bevande spiritose	1 % dell'onere fiscale gravante l'alcool consegnato, da un minimo di a un massimo di	100 300
1.4	Controllo in caso di perdita o distruzione di bevande spiritose	in funzione del tempo impiegato, al minimo	80
1.5	Trattamento d'un rimborso d'onere fiscale in seguito ad un errore di dichiarazione	1 % dell'importo del rimborso, al minimo	80
1.6	Rilascio di un'autorizzazione d'esercizio per un deposito fiscale	in funzione del tempo impiegato, al minimo	700
1.7	Autorizzazione d'etichettatura complementare o di rietichettatura di bevande spiritose		100
1.8	Denaturazione sul posto presso la clientela	in funzione del tempo impiegato, al minimo	100
1.9	Piombatura e spiombatura d'alambicchi per la produzione d'oli essenziali estratti dalla canapa	per alambicco	45
2.	...		
3.	Utilizzo d'installazioni e materiale		
3.1	Utilizzo di pese a ponte (rete ferroviaria o stradale)	per pesata	50
3.2	Locazione di recipienti di trasporto della RFA d'una durata massima di 15 giorni		

⁵ Aggiornato dal n. II 2 dell'O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RÜ 2011 4325).

		Franchi
3.2.1	Recipienti in acciaio inox	per recipiente/ fornitura 9
3.2.2	Box-palette	per recipiente/ fornitura 10
3.2.3	Swiss-container	per recipiente/ fornitura 30
3.2.4	Vagoni-cisterna – 2 assi	per recipiente/ fornitura 70
3.2.5	Vagoni-cisterna – 4 assi	per recipiente/ fornitura 95
3.3	Tasse moratorie dal 16° giorno, con aggiunta delle spese di locazione ai sensi del numero 3.2	
3.3.1	Recipienti in acciaio inox	per unità e giorno di ritardo 9
3.3.2	Box-palette	per unità e giorno di ritardo 10
3.3.3	Swiss-container	per unità e giorno di ritardo 30
3.3.4	Vagoni-cisterna – 2 assi	per unità e giorno di ritardo 50
3.3.5	Vagoni-cisterna – 4 assi	per unità e giorno di ritardo 75
3.4	Locazione d'altri recipienti di trasporto	spese effettive, maggiorate del 10 % al massimo
3.5	Riparazioni	
3.5.1	Materiale di ricambio per le riparazioni	prezzo effettivo, maggiorato del 10 % al massimo
3.5.2	Riparazioni effettuate da terzi	secondo le spese effettive, maggiorate del 10 %, al massimo 500
4.	...	